

REGOLAMENTO di ESECUZIONE

dello Statuto confederale

TITOLO I

Adesione alla Confederazione

Art 1 – Misericordie di nuova costituzione

1. Ai sensi dell'art. 5 c. 3 dello Statuto il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di ammissione alla Confederazione.
2. Il Consiglio Nazionale può adottare un apposito Regolamento per definire il percorso di costituzione di nuove Misericordie e di adesione alla Confederazione.

Art. 2 – Adesione di altri enti

1. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. b) possono essere ammessi a far parte della Confederazione anche altre organizzazioni di volontariato diverse da Misericordie ma che assumono i caratteri ispiratori e fondanti del Movimento nello svolgimento di una o più opere di Misericordia.
2. Tali organizzazioni devono deliberare nel proprio organo assembleare la volontà di adesione al Movimento delle Misericordie.
3. Il Consiglio Nazionale, previo parere istruttorio del Consiglio dei Saggi, ne decide l'ammissione ad un periodo di osservazione ed accoglienza della durata di almeno 4 anni, durante i quali partecipano ad un percorso di reciproca conoscenza, condivisione e fratellanza con il Movimento, anche attraverso momenti specifici di formazione e di incontro. Durante questo periodo potranno fregiarsi del simbolo, del nome e del marchio d'azione, affiancandolo al proprio quale "Affiliato Misericordie", e saranno invitati quali osservatori alle assemblee delle Misericordie a tutti i livelli.
4. Al termine di questo periodo l'organo assembleare dell'Affiliato dovrà confermare la volontà di adesione al Movimento delle Misericordie.
5. Il Consiglio Nazionale, sentito il Consiglio dei Saggi ai sensi dell'art. 40 c. 1 lett. b) dello Statuto, ne delibera la definitiva ammissione a socio della Confederazione.

Art. 3 – Strumenti informativi e monitoraggio

1. La Confederazione ha il compito di assicurare il monitoraggio costante sull'attività degli Associati e delle articolazioni territoriali, anche al fine di eventuali verifiche per il rispetto dei principi e degli statuti associativi, con riferimento alle previsioni del Codice Terzo Settore nonché degli artt. 5, 15, 25 e 44 dello Statuto.
2. Gli Associati mettono a disposizione della Confederazione i dati richiesti in funzione di norme di legge, regolamenti confederali e delibere del Consiglio Nazionale, secondo le modalità ed i termini indicati dalla Confederazione stessa ivi compreso l'inserimento diretto in data base o software appositamente predisposti.
3. I dati potranno riguardare dati comuni sul personale (dipendenti, soci, volontari, volontari in servizio civile, etc), dati amministrativi e fiscali dell'Associato, dati concernenti mezzi, attrezzature ed impianti, ogni altro dato necessario allo svolgimento delle funzioni confederali e che non sia in contrasto con le disposizioni normative vigenti.
4. In ogni caso i dati saranno trattati da Confederazione conformemente alle disposizioni relative alla tutela dei dati vigenti all'atto di acquisizione degli stessi.

Titolo II Organismi decentrati

Art 4 – Articolazione territoriale del Movimento

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, la Confederazione si articola sui livelli nazionale, regionale e zonale. I livelli regionale e zonale possono assumere – ai sensi dell'art. 44 c. 2 dello Statuto - autonomia giuridica attraverso la costituzione di Federazioni Regionali e di Comitati Zonali aventi organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome.
2. Laddove e fin quando non si costituiscono Federazioni Regionali e Comitati Zonali autonomi le funzioni delle articolazioni territoriali sono svolte dalla Confederazione – ai sensi dell'art. 45 c. 6 dello Statuto – che le esercita attraverso Conferenze Regionali e Coordinamenti zonali.

Art 5 – Conferenze Regionali

1. In ogni Regione dove sia presente un congruo numero di Associate la Confederazione può istituire una Conferenza Regionale, cui partecipano tutte le Misericordie del territorio.
2. La Conferenza Regionale svolge le seguenti funzioni:
 - a. coordina, promuove e valorizza l'azione del Movimento in ambito regionale;
 - b. rappresenta e tutela gli Associati e la stessa Confederazione nei confronti delle istituzioni regionali pubbliche e private, curando anche la definizione di accordi e intese;
 - c. promuove la formazione dei quadri dirigenti e la preparazione tecnica dei confratelli, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - d. assicura il necessario raccordo tra la Confederazione e gli associati, anche attraverso lo sviluppo di servizi decentrati.
3. Le Misericordie di ciascuna Regione si riuniscono periodicamente in Assemblea per approfondire e discutere le linee di indirizzo nazionali, concordare le strategie di azione sul territorio ed affrontare aspetti di interesse comune.
4. In ciascuna Conferenza è costituito un *Consiglio* presieduto da un Presidente regionale nominato dal Presidente Nazionale e composto dai Consiglieri Nazionali e dai Coordinatori zonali del territorio. Il Consiglio può affidare a singoli confratelli la responsabilità di specifici settori di attività.
5. Laddove opportuno per coadiuvare rispettivamente il Presidente regionale ed il Tesoriere confederale, il Consiglio dovrà individuare al proprio interno le funzioni di Vice Presidente e/o di Tesoriere; quest'ultimo potrà inoltre essere affiancato da un confratello Sindaco Revisore.

Art 6 – Coordinamenti Zonali

1. In ambito provinciale ovvero in relazione al territorio ASL è costituito un Coordinamento Zonale composto dai legali rappresentanti (o loro delegati permanenti) degli Associati con sede nella zona di riferimento. Nel caso in cui sul territorio avessero sede meno di 5 Associati, si provvede ad inserirli – previo parere degli stessi – in altra zona omogenea. Alle riunioni del Coordinamento partecipano – senza diritto di voto – i Consiglieri Nazionali della zona.
2. Tramite i Coordinamenti zonali la Confederazione promuove il Movimento sul territorio, sviluppa il necessario raccordo tra e con gli Associati, realizza la rappresentanza decentrata e favorisce iniziative condivise.
3. Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore affiancandolo – laddove lo ritenga opportuno – con un Consiglio di Coordinamento composto da confratelli referenti per i diversi settori di attività.

Art 7 – Da organismi interni a articolazioni autonome

1. Le modalità di costituzione e funzionamento delle Federazioni regionali e dei Comitati zonal sono stabilite nel titolo VI dello Statuto confederale e saranno esplicitate nei rispettivi Statuti, che devono essere coerenti con i principi e le norme dello Statuto nazionale.
2. Il presente articolo delinea i passaggi essenziali del processo costitutivo dell'articolazione autonoma.
3. Il Consiglio dei Saggi verifica preventivamente la compatibilità della proposta di Statuto dell'articolazione autonoma.
4. Gli Associati promotori procedono quindi alla formale costituzione dell'articolazione autonoma attraverso atto pubblico, previa delibera adottata con la maggioranza prevista.
5. Il Consiglio di Presidenza definisce un “*progetto di scorporo*” contenente – nella misura in cui pertinenti – gli elementi essenziali relativi a:
 - a) verifica ed individuazione di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo del “*ramo di organizzazione territoriale*” oggetto di scorporo;
 - b) l'eventuale passaggio di personale;
 - c) l'eventuale passaggio di beni immobili, di beni mobili registrati, di altre dotazioni patrimoniali;
 - d) le eventuali volturazioni di conti correnti, fatturazione, etc;
 - e) comunicazioni di iscrizione a registri o elenchi, di eventuali subentri per rapporti forniture e di variazione ai diversi soggetti interessati, ivi comprese le comunicazioni per obblighi di legge;
 - f) individuazione della contrattualistica in capo a Confederazione e delle modalità di trasferimento alla articolazione autonoma;
 - g) ogni altro elemento ritenuto utile e congruo;
 - h) le tempistiche e le responsabilità per i passaggi sopra delineati.
6. Il Consiglio Nazionale approva il “progetto di scorporo” e contestualmente attribuisce il mandato al Presidente Nazionale a sottoscrivere l'atto di conferimento di ramo di organizzazione territoriale.

Art 8 – Costituzione di Federazioni Regionali e Comitati Zonali

1. La costituzione delle Federazioni Regionali e dei Comitati Zonali autonomi è regolata dagli articoli 45 e 46 dello Statuto della Confederazione. Essa deve essere promossa con l'approvazione di almeno 2/3 delle Misericordie presenti sul territorio ed ottenere il riconoscimento dal Consiglio Nazionale della Confederazione, previo parere del Consiglio dei Saggi. Una volta costituita e riconosciuta dalla Confederazione vi fanno parte automaticamente tutti e solamente gli Associati della Confederazione nel territorio regionale o zonale di riferimento
2. Gli Statuti delle Federazioni Regionali e dei Comitati Zonali devono esplicitare
 - a. il richiamo ai principi ispiratori del Movimento delle Misericordie;
 - b. il riferimento allo Statuto della Confederazione – espressione dell'unità ed indivisibilità del Movimento delle Misericordie - al quale rinviare per quanto non previsto;
 - c. l'ispirazione al principio della rappresentanza universale degli aderenti e di democrazia partecipativa ed elettiva.
3. Deve inoltre determinare anche le tipologie di entrata, specificando anche le modalità con le quali le Misericordie aderenti devono sostenere la Federazione regionale (od il Comitato zonale)
4. Le Federazioni Regionali svolgono le funzioni definite all'art. 47 dello Statuto della Confederazione. Esse devono essere richiamate nello Statuto delle Federazioni stesse.
5. Federazioni e Comitati devono dotarsi di organi di rappresentanza generale (Assemblea e Consiglio), di Governo (Esecutivo e Presidente) e di controllo amministrativo e contabile (Probiviri e Sindaci Revisori/Organo di Controllo), in linea con lo Statuto della Confederazione.
6. La Confederazione monitora e vigila sull'operato delle articolazioni decentrate, anche ai fini della rispondenza alle caratteristiche generali del Movimento e della corretta gestione interna,

intervenendo con opportuni provvedimenti in caso di necessità anche ai sensi dell'art. 25 c. 2 lett. r) ed s) dello Statuto.

7. Poiché le Federazioni regionali ed i Comitati zionali ereditano alla nascita parte delle dotazioni economiche o strumentali della Confederazione – di cui rappresentano l'articolazione funzionale territoriale - in caso di scioglimento deve essere prevista la devoluzione dei beni preferibilmente alla stessa Confederazione nazionale, che ai sensi dell'art. 45 c. 6 dello Statuto nazionale sarà chiamata a svolgerne pienamente le funzioni di supplenza.

Titolo III

Provvedimenti relativi alla condotta degli Associati

Art 9 – Provvedimenti relativi alla condotta degli Associati

1. Fatte salve le competenze degli organi di garanzia del Movimento, il Consiglio Nazionale ha il compito di intervenire in via conciliativa nelle controversie tra gli Associati nonché di adottare provvedimenti relativi alla loro condotta anche a seguito di segnalazione del Consiglio dei Saggi.
2. A tal fine il Consiglio Nazionale ammonisce preliminarmente, con spirito e metodo di correzione fraterna, gli Associati la cui condotta risulti non conforme ai principi fondanti il Movimento e lo Statuto.
3. Il Consiglio Nazionale può disporre specifiche prescrizioni o “protocolli di comportamento” ritenuti necessari al fine di riportare l'Associato ad una corretta ed adeguata coerenza ai principi fondativi ed ai criteri di corretto funzionamento, anche in relazione al rispetto delle prescrizioni statutarie della Misericordia e delle deliberazioni assunte dalla Confederazione o dalle articolazioni decentrate.
4. In presenza di evidenti criticità operative o di inadempienze gravi, suscettibili di mettere a rischio la stessa sopravvivenza della Misericordia ovvero la credibilità e l'immagine dell'intero Movimento, il Consiglio Nazionale può deliberare l'affiancamento dell'Associato per aiutarlo/assisterlo nella soluzione delle difficoltà manifestate ovvero provvedimenti ulteriori che possono prevedere finanche la nomina di un commissario straordinario che sostituisce gli organi di amministrazione attiva e compie gli atti necessari, nessuno escluso e/o eccettuato, al fine di giungere alla ricostruzione degli organi sociali.
5. Le indicazioni di cui ai commi precedenti non pregiudicano la possibilità che il Consiglio Nazionale adotti altri e diversi provvedimenti oppure direttamente uno degli istituti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, ritenendolo appropriato in ragione della gravità ed urgenza della situazione valutata.